Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 4 aprile 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 4 agosto 1948
registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1948
registro Presidenza n. 20, foglio n. 140

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CITTA' DI ASIAGO. — Sentinella avanzata di italianità, durante i venti mesi di aspra lotta partigiana perpetuava la patriottica tradizione lasciata in nobile retaggio dai padri che durante la prima guerra mondiale (1915-1918) formarono con il loro patriottismo il granitico baluardo contro cui si infranse la tracotanza nemica. 248 partigiani fra caduti e fucilati; 159 fra feriti e mutilati, 221 fra perseguitati politici e deportati, 299 case distrutte costituiscono il sacro patrimonio che la rende città benemerita nella storia della nuova Italia. — Settembre 1943 - aprile 1945.

(971)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 febbraio 1949, n. 93.

Mantenimento in servizio, per gli anni 1947-48 e 1948-49, del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle Scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I presidi, i direttori e i professori degli Istituti e delle Scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1948, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1948-49, a loro domanda, e purchè siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.

Sono altresì mantenuti in servizio, per lo stesso anno, e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti negli anni scolastici decorsi, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1948 abbiano compiuto il 70° anno di età. Sono convalidati gli atti dell'Amministrazione con i quali l'anzidetto personale venne trattenuto in servizio nell'anno scolastico 1947-48.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 1° aprile 1949, n. 94.

Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

In deroga alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, è autorizzata la destinazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente che le società e gli enti tassati in base a bilancio debbono accantonare in conformità all'art. 2429 del Codice civile.

Art. 2.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, concorrono, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito di ricchezza mobile, categoria *B*, nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati.

Art. 3.

Nei bilanci dei primi cinque esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 1948 in poi, può essere accantonato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in aggiunta alle normali quote di ammortamento, un fondo speciale per l'ammortamento, costituito mediante quote annuali pari a quelle dell'ammortamento ammesso ai fini fiscali, sui cespiti rivalutati per conguaglio monetario da destinare alla rinnovazione o modernizzazione degli impianti.

Gli accantonamenti previsti nel comma precedente sono ammessi in detrazione dal reddito di ricchezza mobile; la detrazione viene peraltro meno se non siano effettivamente impiegati nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti entro i due anni successivi a quello dell'esercizio in cui sono stati costituiti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1949.

Importazione temporanea di seta greggia, bianca o gialla e di seta toussah per essere lavorata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 dicembre 1948;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la importazione temporanea di seta tratta greggia, bianca o gialla, e di seta toussah, per essere addoppiata, torte (in trama, organzino, crespo, pelo, granadine, ecc.), confezionate in bobine o simili e/o per essere trasformate in tessuti, calze, veli da buratti, ecc.

Art. 2.

I prodotti ottenuti dalla lavorazione della seta, di che all'art. 1, dovranno essere riesportati entro il termine massimo di un anno dalla importazione temporanea.

Art. 3.

La concessione sarà valevole per mesi sei.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1949
Registro Finanze n. 4, foglio n. 115. — LESEN

(1232)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1949.

Importazione temporanea di rottami di ferro e di acciaio da trasformare in lingotti o semilavorati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea:

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 dicembre 1948;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la importazione temporanea di rottami di ferro e di acciaio da trasformare, entro un anno dalla importazione temporanea, in lingotti o semilavorati (blooms, bidoni e billettes).

Art. 2.

La concessione avrà la durata di mesi sei.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1949
Registro Finanze n. 4, foglio n. 114. — LESEN

(1233)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1949.

Importazione temporanea di corozo e di semi di palma dum per la fabbricazione di bottoni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 dicembre 1948;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la importazione temporanea di corozo e di semi di palma dum per la fabbricazione di bottoni, da esportare entro un anno dalla importazione temporanea delle medesime materie prime.

Art. 2.

La concessione avrà la durata di mesi sei.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1949
Registro Finanze n. 4, foglio n. 113. — LESEN

(1234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 158 del 16 marzo 1949, riguardante l'abolizione della maggiorazione di L. 1 al chilo sul prezzo dello zucchero.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 158 del 16 marzo 1949 ha adottato la seguente decisione:

Con decorrenza 1° aprile 1949 è abolita la maggiorazione di L. 1 al chilo che era applicata sui prezzi dello zucchero in conformità delle disposizioni contenute nel punto 4) del provvedimento di questo Comitato n. 114 del 13 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1948.

(1240)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1949, registro n. 9 Interno, foglio n. 62, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò (Arezzo) di un mutuo di L. 2.971.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1201)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 10 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1949, registro n. 9 Interno, foglio n. 64, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pietro Infine (Caserta) di un mutuo di L. 850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1202)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1949, registro n. 9 Interno, foglio n. 63, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marzabotto (Bologna) di un mutuo di L. 2.149.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1203)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Genova Quinto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 marzo 1949, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 592,66, sita nella spiaggia di Genova Quinto, facente parte del mappale VII, riportato in catasto al foglio n. 305 del comune di Genova.

(1177)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cooperativa «La Proletaria», con sede in Cagnano Varano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 marzo 1949, i poteri conferiti al sig. Pietro Radoia, commissario della Cooperativa «La Proletaria», con sede in Cagnano Varano, sono stati prorogati al 31 maggio 1949.

(1173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 75

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 aprile 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 2 aprile 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,775
Id. 3,50 % 1902	70,90
Id. 3 % lordo	52,50
Id. 5 % 1935	97,925
Redimibile 3,50 % 1934	74,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,425
Id. 5 % 1936	94,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	90,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,50
Id. 5 % convertiti 1951	99,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di aprile 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 2 aprile 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142.50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27860/12106.2.15.14/1.3.1 del 28 dicembre 1948:

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/202/31585, in data 20 gennaio 1949 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 22 febbraio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1949
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 9, foglio n. 368. — CASABURI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a sei posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di 9 anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Commissione regionale attestante il riconoscimento della suddetta qualifica.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato attestante la predetta qualità di partigiano combattente, dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di stato unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso; è ammesso il certificato attestante il possesso dell'abilitazione provvisoria;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato *quindici giorni* dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata, quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno, sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Anche il documento attestante il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra amministrazione ferroviaria, in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamenti per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di radiologia medica o di lingue estere (francese, inglese, tedesca) oppure prove di laboratorio, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche, di non oltre +4 D o —5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica ». Il relativo modulo sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere agli esami di radiologia medica o di lingue estere od alle prove di laboratorio, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami obbligatori saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

Agli esami facoltativi di radiologia medica, di laboratorio e di lingue estere, come dal programma di cui all'allegato *A*, saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

prima prova scritta	punti 20
seconda prova scritta	» 20
per ciascuna prova orale	» 10

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 10 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 50 punti per l'esame di radiologia medica;

di 5 punti per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per le prove facoltative di laboratorio.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative di radiologia medica, di lingue estere e di laboratorio soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) un sesto dei posti messi a concorso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui ai punti *a*) e *b*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

12) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

13) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percetuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi sei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'articolo 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

I vincitori del concorso saranno destinati agli Ispettorati sanitari in cui le esigenze di servizio lo esigeranno, escluso comunque quello di Roma.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi sei della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di sei.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 22 febbraio 1949

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAMI

A) *Esami scritti obbligatori*:

1) Tema, su argomenti di medicina.

2) Tema su argomenti di chirurgia.

B) *Esami orali obbligatori*:

1) Igiene generale, con particolare riguardo agli argomenti seguenti: igiene delle acque, dell'alimentazione, delle abitazioni; eliminazione dei prodotti di rifiuto, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, epidemiche e sociali; legislazione sanitaria (testo unico delle leggi sanitarie e regolamento generale sanitario).

2) leggi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, con speciale riguardo alle questioni medico-legali ad esse relative. Nozioni generali di traumatologia infortunistica con particolare riguardo ai seguenti argomenti: tubercolosi, sifilide, diabete, malattie dei sistemi nervoso, circolatorio, respiratorio, urogenitale; ernie addominali.

3) Patologia delle malattie professionali soggette all'obbligo dell'assicurazione e loro prevenzione. Nozioni generali di igiene e legislazione speciale del lavoro con speciale riguardo agli argomenti seguenti: ventilazione ed illuminazione degli ambienti di lavoro; difesa dell'operaio addetto alle lavorazioni nelle gallerie, nei cassoni, negli ambienti polverosi, sovrariscaldati, perfrigeranti ed umidi; turni di lavoro, fatica o strapazzo fisico; nozioni generali su l'orientamento e la selezione professionale.

C) *Esami facoltativi*:

1) radiologia medica: prova orale teorico-pratica sugli apparecchi, sulla tecnica e su argomenti di diagnostica radiologica.

2) Prove di laboratorio: esami chimico-fisici, microscopici e batteriologici di interesse clinico; esami chimico-fisici e batteriologici delle acque; esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

3) Lingue estere (francese, inglese, tedesca): traduzione, per iscritto e senza dizionario, di un brano redatto in lingua italiana.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 22 febbraio 1949 per il concorso a sei posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale .
Indirizzo precedente . . . . (4)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di radiologia medica o di lingue estere o alle prove di laboratorio, dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . posti di . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1179)

PREFETTURA DI FERRARA

Nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il bando di concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Ferrara, in data 13 novembre 1946, indetto ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto n. 3550, in data 18 febbraio 1949, di approvazione della graduatoria del concorso, pubblicato ai sensi dell'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 24 e seguenti del citato regolamento, nonchè l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

Il prof. dott. Bonalberti Enrico è nominato ufficiale sanitario del comune di Ferrara in via di esperimento per un anno.

Il prof. Bonalberti dovrà assumere servizio presso il comune di Ferrara il 1° aprile 1949 e dovrà prestare solenne promessa, a norma dell'art. 38 del cennato testo unico.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ferrara e a quello del comune di Ferrara.

Ferrara, addì 17 marzo 1949

Il prefetto: LIUTI

(1227)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.